

P.G. DEL COMUNE DI CESENA N. DEL

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CESENA E L'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO E ALLA CUSTODIA DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA.

L'anno duemilaventisei il giorno 14 del mese di gennaio in via telematica fra
il **Comune di Cesena**, con sede a Cesena in Piazza del Popolo n. 10, legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio **GIOVANNI FINI**, nato il 7 gennaio 1969, che agisce e si vincola in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cesena;

l'**Ente Nazionale Protezione Animali ONLUS**, che in seguito sarà chiamata per brevità "E.N.P.A.", iscritto all'albo del volontariato dal 9 dicembre 2000 come da certificato rilasciato dalla Regione Lazio in data 24 marzo 2005, codice fiscale 80116050586, con sede a Roma in Via Attilio Regolo n. 27, legalmente rappresentato dalla Presidente nazionale **ROCCHI CARLA** nata a l'11 marzo 1942 e residente per la carica a Roma in Via Attilio Regolo n. 27.

Premesso che:

- la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, nel riconoscere il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le Istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni ed alle attese della gente;
- la Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000, all'articolo 29, detta disposizioni in materia di tutela e protezione dei gatti randagi, prevedendo, fra l'altro, la realizzazione di apposite strutture (cd. gattili e oasi feline) per il ricovero, la cura e la successiva adozione di gatti provenienti da situazioni di rinuncia di proprietà, abbandoni, sinistri stradali, l'effettuazione di censimenti delle zone in cui esistono colonie feline, la sterilizzazione dei gatti randagi da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. e la loro successiva reimmissione nelle colonie di provenienza, la possibilità di gestione delle colonie stesse da parte di Associazioni zoofile ed animaliste, per la tutela e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti randagi;



- la D.G.R. n. 472 del 12 aprile 2021, aggiornata con la DGR n. 140 del 6 febbraio 2023, dispone i requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline.
- con delibera n. 39 del 25 febbraio 2002 il Consiglio Comunale di Cesena assegna ad E.N.P.A. un terreno in Diritto di Superficie per la costruzione di una struttura da adibire a gattile, formalizzato da conseguente Atto Costitutivo di Diritto di Superficie del 04 aprile 2005. In conseguenza a ciò il Comune di Cesena ha contribuito in modo rilevante alla realizzazione della Struttura di via Pastore, erogando somme per un importo di circa € 185.000 tra gli anni 2006 e 2010;
- per l'anno 2024 il Comune di Cesena, hanno sottoscritto una Convenzione in data 5 aprile 2024 (pgn 505240 del Comune di Cesena) e successiva proroga per l'anno 2025 pgn 0033109 del 07 marzo 2025 con E.N.P.A. – Sezione Provinciale di Forlì – Cesena per la prosecuzione del programma finalizzato al contenimento della popolazione felina randagia esistente sul territorio Comunale di Cesena
- in esecuzione di quanto convenuto sono state realizzate diverse attività, per il conseguimento di un generale miglioramento delle condizioni di vita all'interno delle colonie feline, rivolte principalmente alla segnalazione del “punto di alimentazione” delle colonie feline da censire (il censimento, la rendicontazione e la mappature delle colonie feline è a carico del Comune di Cesena), alla sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari e alla prestazione delle necessarie cure zooiatriche ai felini presenti nelle colonie;
- dall'attività censuaria svolta negli anni scorsi dal personale tecnico del Settore Tutela dell'Ambiente e Territorio si è accertato che nel territorio comunale di Cesena, sono tuttora presenti numerose colonie di gatti randagi e che è quindi necessario proseguire nelle attività volte a contenere l'aumento della popolazione di felini randagi, per la tutela degli animali stessi e per evitare l'insorgenza di rischi di carattere igienico sanitario per la popolazione felina;
- La struttura del gattile di Via Pastore n. 508 a Cesena è di E.N.P.A. e, a completamento dei necessari adeguamenti, ha ottenuto l'Autorizzazione Sanitaria (pgn 68179/117 del 29 giugno 2016) divenendo la Struttura di riferimento territoriale per il comprensorio cesenate;
- La Determinazione dirigenziale n. 32 del 13 gennaio 2026;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Finalità

Viene riconosciuta la necessità di provvedere all'attuazione di interventi per il contenimento ed il benessere della popolazione felina randagia nel territorio comunale di Cesena.

Nella presente convenzione, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale, la suddetta finalità viene perseguita attraverso:

- a) il costante aggiornamento delle segnalazioni relative alle colonie feline e trasmissione al Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di

Cesena per le verifiche in merito al censimento del “punto di alimentazione” della colonia felina;

- b) la sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari;
- c) il generale mantenimento di un miglior standard qualitativo delle condizioni di vita degli animali all'interno del gattile e delle colonie feline;
- d) la promozione ed il raggiungimento del maggior numero possibile di adozioni e, nel contempo, della creazione delle condizioni minime per cui i gatti possano essere rimessi in libertà presso le colonie di provenienza sparse sul territorio, al fine di contenere il numero di gatti presenti nel gattile e rispettare quanto previsto nell'Autorizzazione Sanitaria;
- e) l'assistenza sanitaria dei gatti incidentati nel territorio comunale di Cesena recuperati da E.N.P.A., altre associazioni zoofile/animaliste oppure privati, in qualunque stato essi si trovino, provvedendo alle cure e alla stabilizzazione degli stessi con propri veterinari di fiducia, nonché alla eventuale successiva re-immissione in colonia.

Tramite la sottoscrizione della presente Convenzione il Comune di Cesena si dota dello strumento che assolve agli obblighi di legge in merito alle garanzie sul mantenimento del benessere felino sul proprio territorio.

- ARTICOLO 2 -

Impegni di E.N.P.A. nell'ambito del Gattile

1. E.N.P.A. si impegna a gestire, presso la propria struttura di Via Pastore 508, i gatti provenienti dal territorio comunale per le seguenti cause:
 - a. Ricovero di gatti detenuti nel territorio comunale di Cesena provenienti da sequestri dell'Autorità Giudiziaria;
 - b. gatti liberi appartenenti alle colonie feline regolarmente censite, in condizioni sanitarie problematiche, una volta ristabiliti andranno rimessi sul territorio con parere del Responsabile Sanitario della struttura;
 - c. gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post intervento e successivamente liberati in colonia;
 - d. gatti anziani non più in grado di vivere liberi che necessitano di cure e provenienti dalle colonie feline regolarmente censite;
 - e. assistenza sanitaria dei gatti incidentati provenienti dal territorio comunale di Cesena, per i quali E.N.P.A. provvederà alle cure e alla stabilizzazione degli stessi con propri veterinari di fiducia, rendicontando le spese per il recupero dei gatti incidentati al Comune di Cesena;
 - f. gatti oggetto di ordinanze o disposizione dei Servizi Sociali comunali;
 - g. gatti o cucciolate abbandonate nelle pertinenze del gattile o nel territorio comunale di Cesena; i cittadini che rinvergono esemplari abbandonati prima di consegnarli in gattile dovranno obbligatoriamente sporgere regolare denuncia alle Forze dell'Ordine.
2. Al fine del rispetto dell'Autorizzazione sanitaria pgn 68179/117 del 29 giugno 2016, che prevede la presenza in gattile di non più di 125 gatti in condizioni di

ordinarietà e 135 gatti in condizioni di straordinarietà, dovranno essere garantiti da E.N.P.A. gli ingressi dei felini, provenienti ed eventualmente con microchip del territorio comunale di Cesena, previa autorizzazione da parte del personale tecnico del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena per le seguenti casistiche documentate con creazione di una lista di attesa, con priorità ai casi b, c e d, funzionale al numero di felini presenti in gattile:

- a. Gatti derivanti da richieste di rinunce di proprietà con accertate abitudini domestiche e cucciolate indesiderate.
 - b. Gatti di proprietà di persone indigenti oppure in difficoltà economiche (anche tramite segnalazione e relazione dei servizi sociali);
 - c. gatti di proprietà di persone decedute senza parenti che possano occuparsi dell'animale;
 - d. gatti di proprietà di persone anziane sole e non più in grado di gestire il gatto senza parenti che possano occuparsi dell'animale.
3. I gatti in entrata devono essere tutti controllati dal punto di vista sanitario e della verifica della proprietà, registrati ed iscritti all'anagrafe canina, come disposto dalle vigenti leggi e norme in materia e secondo le disposizioni eventualmente impartite dalla competente ASL.
4. La struttura di Via Pastore n. 508 deve essere gestita a norma di legge e secondo quanto riportato nel Regolamento di Gestione del gattile approvato da E.N.P.A., nel rispetto della vigente Autorizzazione Sanitaria pgn 68179/117 del 29 giugno 2016 nonché delle specifiche normative di settore vigenti e delle prescrizioni impartite dalla locale ASL.
5. Presso la struttura sono eseguite le pratiche necessarie all'adozione degli animali ivi presenti e alla verifica del buon esito delle stesse.
6. Il numero di gatti presenti nel gattile deve rispettare quanto riportato nell'Autorizzazione Sanitaria pgn 68179/117 del 29 giugno 2016 e, comunque, deve tendere al minimo possibile, nell'ottica della razionalizzazione delle risorse umane, operative ed economiche che la sua gestione comporta.
7. E.N.P.A. nomina un Responsabile della Gestione della struttura che seguirà i rapporti con i referenti delle colonie feline e referenti comunali, e un Responsabile Veterinario di riferimento; i nominativi di tali figure devono essere comunicati al Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, mediante posta elettronica certificata (PEC) **entro 10 giorni dalla stipula della presente convenzione.**

- ARTICOLO 3 - Sterilizzazioni

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite si attueranno mediante sterilizzazione chirurgica e saranno effettuati, gratuitamente, dall'Azienda U.S.L. Romagna – A.O.O. Cesena – Dipartimento Sanità Pubblica tramite personale medico dalla stessa messo a disposizione. Per snellire e razionalizzare al massimo lo svolgimento di tale attività, la programmazione degli interventi verrà definita di concerto fra l'E.N.P.A. e la stessa Azienda U.S.L. Romagna, di norma comunque si prevede l'effettuazione di n. 2 sedute

di sterilizzazione settimanali salva la possibilità, in caso di necessità, di sedute suppletive, preventivamente concordate fra le parti.

2. L'E.N.P.A. si farà carico della cattura dei gatti da sterilizzare, attraverso propri operatori e collaboratori, e consegna all'Azienda U.S.L. Romagna – A.O.O. Cesena – Dipartimento Sanità Pubblica. L'E.N.P.A., in relazione ai rapporti con l'Azienda U.S.L. Romagna, è garante della condizione di “randagi” relativamente agli esemplari sottoposti a sterilizzazione. L'E.N.P.A. si impegna, inoltre, ad attuare le operazioni di cattura e di trasporto degli animali in maniera corretta, nel rispetto della tutela della salute degli esemplari catturati.
3. I felini sottoposti all'intervento verranno contrassegnati al padiglione auricolare con una piccola apicectomia, effettuata dal Veterinario dell'Azienda U.S.L. Romagna, al fine di facilitarne l'identificazione. Gli esemplari sottoposti a sterilizzazione verranno collocati in un idoneo locale, all'interno del gattile dell'E.N.P.A., per il periodo di degenza ed osservazione. Durante tale periodo l'alimentazione e la cura degli animali verrà assicurata dagli operatori dell'E.N.P.A.. Al termine della degenza gli stessi operatori dell'E.N.P.A. provvederanno a re immettere in libertà gli animali presso le colonie da cui erano stati prelevati. Eventuali problemi di tipo sanitario o decessi di animali insorti durante la degenza postoperatoria dovranno essere tempestivamente segnalati all'Azienda U.S.L. Romagna per le opportune verifiche.

- ARTICOLO 4 -

Miglioramento delle condizioni di vita dei gatti randagi e loro cura all'interno delle colonie feline

1. E.N.P.A. provvederà, mediante propri iscritti volontari e referenti di colonia (presenti nell'elenco di censimento colonie feline, detenuto presso gli uffici del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena), alla gestione e/o coordinamento delle colonie feline che fanno riferimento ad E.N.P.A. e regolarmente censite sul territorio comunale di Cesena, garantendo agli esemplari che ne fanno parte idonee visite mediche da parte del veterinario individuato e le eventuali cure zoiatriche ed il mantenimento di adeguate condizioni igienico – sanitarie. A seguito di segnalazione da parte del personale tecnico del Settore Tutela dell'Ambiente e Territorio, dovrà essere garantita la fornitura di cibo alle colonie che sarà valutata in base all'effettivo stato di bisogno ed al n° di animali presenti in colonia, tenendo in considerazione anche dell'eventuale stato d'indigenza del referente di colonia (lo stato d'indigenza dovrà essere certificato dal Settore Servizi Sociali). E.N.P.A. a sua discrezione in base alle forniture potrà fornire ulteriore cibo alle colonie. Infine E.N.P.A., provvederà a segnalare a Comune e AUSL, le colonie feline che presentano problemi o carenze dal punto di vista igienico sanitario o di rispetto ad altre norme di riferimento.
2. I gatti, come previsto dalla legge, dovranno essere microchippati e registrati, in entrata ed uscita, presso il Registro regionale A.R.A.A. durante le fasi di permanenza, in entrata ed uscita, nel gattile di Cesena.

3. Agli operatori volontari di cui al comma 1 che operano direttamente sugli animali in libertà (c.d. “gattari”) è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione, se necessaria, e della cura dei gatti, nelle aree in cui vi sono colonie feline regolarmente censite. Qualora l’habitat della colonia si trovi in una zona di proprietà privata, l’accesso dei gattari ed il censimento della colonia felina è comunque subordinato al consenso del proprietario. I gattari devono rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, utilizzando preferibilmente alimenti secchi per evitarne la facile deteriorabilità e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati (vedi art. 64 “*gestione colonie feline*” del vigente Codice di Convivenza Civile del Comune di Cesena).
4. E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari adibiti alle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e ne facilita in ogni modo percorsi di formazione specifica degli stessi. La qualità e quantità degli interventi, potranno variare in base al numero degli operatori incaricati dall’E.N.P.A. e alle risorse economiche messe a disposizione ogni anno dall’Amministrazione Comunale, fermo restando che devono essere sempre garantiti livelli standard di nutrizione, igiene e assistenza veterinaria.
5. E.N.P.A. garantisce di non modificare lo stato dei luoghi (ad esempio realizzando strutture edilizie provvisorie o stabili) affidati ad essa e ai propri associati, se non dietro espressa autorizzazione scritta da parte del Comune di Cesena (vedi art. 64 comma 9 “*gestione colonie feline*” del vigente Codice di Convivenza Civile del Comune di Cesena). In caso di necessità di interventi sanitari sugli animali dovrà essere utilizzato il gattile di Via Pastore n. 508 – Cesena dove gli animali resteranno fino al termine del trattamento, dopodiché saranno reintrodotti nella colonia di provenienza.

- ARTICOLO 5 -

Censimento delle colonie e della popolazione felina randagia e
rendicontazione delle attività svolte da [E.N.P.A.](#)

1. E.N.P.A. si impegna a collaborare, per il periodo di durata della presente convenzione e mediante i volontari, con il personale tecnico del settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena che provvederà al censimento, con sopralluogo del “punto di alimentazione” e mappatura, delle colonie feline situate all’interno del territorio comunale con comunicazione semestrale dei dati ad AUSL Romagna come previsto dalla normativa vigente.
2. E.N.P.A. si impegna a fornire, al Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ed all’Azienda U.S.L. Romagna – A.O.O. Cesena – Dipartimento Sanità Pubblica, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it **entro il 31 luglio 2026** (in riferimento al I° semestre 2026) ed **entro il 31 gennaio 2027** (in riferimento al secondo semestre 2026) i seguenti dati:
 1. numero di gatti presenti in struttura e quanti riferibili al Comune di Cesena;

2. numero di gatti sterilizzati;
3. numero di gatti dati in adozione;
4. numero di gatti abbandonati e consegnati al gattile previa denuncia alle Forze dell'ordine da parte del cittadino che ha rinvenuto i gatti;
5. numero di gatti incidentati recuperati con scheda sanitaria d'intervento veterinario;
6. numero di gatti del territorio comunale di Cesena ed entrati in struttura a seguito di rinuncia di proprietà;
7. resoconto quantitativo cibo fornito alle colonie feline nel periodo di riferimento.
8. numero di gabbie trappola utilizzate per la cattura dei gatti di colonia.

Inoltre, il Settore Tutela Ambiente e Territorio su disposizione del Dirigente potrà richiedere in ogni momento ove si ritenga necessario i dati sopra riportati ai fini di tener monitorata l'attività della struttura in merito agli adempimenti di legge previsti per il Comune ed impegni della presente Convenzione compreso il rendiconto spese della struttura gattile di Via Pastore 508 – Cesena.

- ARTICOLO 6 -

Ulteriori obblighi delle parti

1. E.N.P.A. si impegna affinché gli interventi oggetto della presente convenzione siano resi con continuità per il periodo preventivamente concordato. Si impegna, inoltre a dare tempestiva comunicazione delle eventuali interruzioni che, solo per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività ad essa attribuite.
2. Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione.
3. I responsabili della gestione degli interventi individuati da E.N.P.A., vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore e prescrizioni ASL.
4. E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266, come da polizza stipulata ed i cui riferimenti (Compagnia di Assicurazione, numero polizza e scadenza che deve essere almeno al **31 dicembre 2026, rinnovabile al 31 dicembre 2027 in caso di eventuale proroga della presente Convenzione**, saranno comunicati Via PEC al Comune di Cesena entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convezione. Le relative spese sono già state coperte da E.N.P.A. attraverso i proventi derivanti dalle quote associative dei propri soci e pertanto non saranno oggetto di rimborso da parte del Comune di Cesena.
5. E.N.P.A. solleva il Comune di Cesena da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui trattasi, che

dovessero verificarsi a propri aderenti o mezzi, nonché a terzi o a cose di terzi.

- ARTICOLO 7 -

Risorse economiche e modalità di gestione delle spese

1. La somma massima a disposizione per il rimborso delle spese sostenute, in riferimento al periodo **01 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026**, da E.N.P.A. in riferimento a quanto previsto dalla presente Convenzione è pari ad € **40.000,00** (quarantamila/00) per le spese ordinarie + € **5.000,00** (cinquemila/00) per le spese straordinarie sostenute, nell'ottica del benessere animale, per progetti e opere di miglioria della struttura realizzati nell'anno solare 2026, tenendo conto del prolungamento di fatto del rapporto con E.N.P.A. con il Comune di Cesena anche successivamente alla data del 31 dicembre 2026 in ragione della necessità e dell'obbligo normativamente previsto per il Comune di garantire senza soluzione di continuità idonee attività per la tutela del benessere felino.
 2. Sono ammessi a rimborso, nel rispetto delle disponibilità finanziarie indicate al comma 1, le spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. L'incidenza percentuale è pari all' 80% delle spese sostenute per l'intera struttura di Via Pastore, 508, ed è stata stabilita previsionalmente in base all'andamento dei periodi precedenti e concordata tra le parti prima della sottoscrizione della presente Convenzione. Saranno considerate ai fini del rimborso unicamente le spese sostenute appartenenti alle categorie di seguito elencate e unicamente riferibili alla Struttura di Via Pastore, 508 – Cesena:
 - a) spese per acquisto di materiale per l'igiene e la pulizia delle colonie;
 - b) spese per farmaci, cure zootriche e veterinarie;
 - c) spese per l'acquisto di prodotti per l'alimentazione degli animali;
 - d) spese per le utenze del gattile, **esclusa la Tariffa Corrispettiva Puntuale (rifiuti)** che è a carico di E.N.P.A.; e) spese di viaggio su base chilometrica agli associati che abbiano utilizzato mezzi propri nel territorio comunale di Cesena (rendicontati con apposita dichiarazione);
 - f) spese relative all'attività di recupero dei gatti incidentati nel territorio comunale di Cesena, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026, rendicontate con apposito report che ne giustifica le spese che sarà trasmesso ad ogni comune ed al Settore Tutela Ambiente e Territorio entro 15 (quindici) giorni dall'intervento effettuato; tale documento dovrà contenere: data, luogo, nominativo del/gli operatori intervenuti, descrizione sommaria dell'intervento effettuato, quantificazione economica del singolo intervento di recupero (escluse spese veterinarie);
 - g) spese per la formazione degli operatori inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro ed il benessere animale;
 - h) spese straordinarie sostenute, nell'ottica del benessere animale, per progetti e opere di miglioria della struttura realizzati nell'anno solare 2026.
- Non sarà rimborsata la quota annua che E.N.P.A. sostiene per la Concessione del Diritto di Superficie della struttura.
3. Le spese relative ai felini introdotti in gattile provenienti da sequestri

dell'Autorità Giudiziaria, ordinanze, disposizioni dei Servizi Sociali comunali, verranno conteggiate e valutate separatamente con apposito rendiconto che E.N.P.A. provvederà a trasmettere al Comune di Cesena.

4. Il Comune di Cesena si impegna a rimborsare all'E.N.P.A. le spese sopra elencate, dietro presentazione di regolare richiesta di rimborso, accompagnata da una relazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento dalla quale emergano con chiarezza l'ammontare complessivo delle spese sostenute da E.N.P.A. fino a quel momento, e da copia di tutti i documenti che provano la spesa complessiva di gestione della struttura e delle colonie, come da precedente punto 2 e da dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che le documentazioni allegate sono conformi agli originali e che la quota di contributo spettante è stata richiesta solo al Comune di Cesena. Ogni richiesta di liquidazione parziale dovrà essere accompagnata da breve relazione contenente in modo sintetico i dati già evidenziati nell'Art. 2 punto 2, riferiti alla data di liquidazione. Il rimborso delle spese sarà liquidato fino al raggiungimento dell'80% della somma messa a disposizione dal Comune di Cesena; il restante 20% sarà liquidato a saldo entro il 31 gennaio 2027 a seguito della presentazione di tutta la documentazione di cui all'Art. 5 punto 2, maggiormente dettagliata, a dimostrazione dell'ottemperanza degli obblighi convenzionali come indicato all'Art. 8 comma 2. Tutta la documentazione dovrà essere presentata al protocollo del Comune di Cesena o inviata via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it. Il Comune di Cesena provvederà a rimborsare tali spese entro 60 giorni dalla presentazione delle relative note. Tale rimborso non costituisce in nessun caso corrispettivo di una prestazione, e quindi ricavo, così come indicato nella nota all'art. 7 dello schema di convenzione tipo allegato a) alla deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 1997 n. 432.

- ARTICOLO 8 -

Verifica e controlli degli interventi

1. Il Comune di Cesena si impegna a promuovere con E.N.P.A. incontri periodici di verifica e controllo degli interventi effettuati, cui sarà chiamata a partecipare anche l'Azienda U.S.L. Romagna sede di Cesena. Per la risoluzione di particolari e specifiche problematiche, detti incontri potranno essere allargati alle Associazioni protezioniste, presenti nel territorio Comunale, e ad altri referenti di volta in volta specificatamente individuati.
2. E.N.P.A. dovrà inviare al Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena, **entro il 31 luglio 2026** (in riferimento al I° semestre 2026) **entro il 31 gennaio 2027** (in riferimento al secondo semestre 2026), una relazione sugli interventi di propria competenza, effettuati in base a quanto previsto dalla presente Convenzione e comprensivi di quanto richiesto nel precedente articolo 2.

- ARTICOLO 9 -

Termini e validità della convenzione

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al **31 dicembre 2026 ed eventualmente prorogabile al 31 dicembre 2027 solo in caso di soddisfazione di entrambe le parti in merito allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Eventuale proroga sarà alle medesime condizioni tecniche ed economiche.**
2. Il Comune di Cesena può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida ove verrà precisata la tipologia e la gravità della provata inadempienza degli impegni previsti nei precedenti articoli, alla quale E.N.P.A. potrà contro dedurre entro i successivi 10 gg dalla notifica. L'eventuale risoluzione avverrà senza oneri a carico del Comune, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese di cui all'articolo 7, sostenute dall'E.N.P.A. stessa fino al ricevimento della diffida.
3. E.N.P.A. può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Cesena, di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.
4. La presente convenzione potrà essere rivista alla luce di novità legislative regionali in materia.
5. Nell'ipotesi dell'insorgenza di controversie di natura giurisdizionale, comunque connesse alla presente convenzione e relativi adempimenti, le parti espressamente stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Forlì – Cesena ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 29 c.p.c.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, 1 comma, della legge 266/91.

Per la piena osservanza di quanto sopra, le parti così si firmano digitalmente:

Per il Comune di Cesena
Il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio
Giovanni Fini

Per E.N.P.A.
La Presidente nazionale
Carla Rocchi